

Statuto della Società a responsabilità limitata

"PTEK S.r.l."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione sociale di "PTEK S.r.l.".

ARTICOLO 2 - Essa ha sede legale nel Comune di Chiusi della Verna (Ar).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune - che non costituisce modifica statutaria - può essere disposto esclusivamente dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.111 ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. La Società potrà eventualmente istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sul territorio nazionale ed estero.

ARTICOLO 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4 - La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'attività di produzione, di costruzione, di assemblaggio, di montaggio e di cablaggio, in proprio e/o per conto terzi, di macchinari elettrici ed elettronici di ogni genere, di apparecchiature elettroniche, di quadri di distribuzione e di controllo e del relativo software di applicazione; l'attività di consulenza tecnica e tecnologica ed in materia di software applicativo in ambito elettrico ed elettronico; l'installazione e la manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno ed all'esterno di edifici industriali e civili, per conto proprio e/o di terzi; la programmazione e l'automazione di macchinari civili ed industriali in genere, con la realizzazione del relativo software applicativo; l'installazione e la manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; l'installazione e la manutenzione di antenne e di impianti di protezione da scariche atmosferiche; l'installazione e la manutenzione di apparecchiature per la sicurezza e per sistemi di antifurto; l'installazione e la manutenzione di impianti stereofonici in genere; l'installazione e la manutenzione di automatismi per cancelli, porte e portoni di ogni genere; l'installazione e la manutenzione di impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili nonché il commercio, all'ingrosso ed al minuto, degli oggetti e dei macchinari elettrici, elettronici, pneumatici e oleodinamici, di materiale elettrico e/o elettronico e materiale accessorio ad essi.

La società potrà altresì, **in via strumentale**, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, fra l'altro:

- effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,

Allegato "B"
di Repubblica
n. 31641
n. 10527

industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la locazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento - concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari - con istituti di credito, banche, società, privati e con gli stessi soci, purchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci e dei criteri stabiliti dal CICR;

- partecipare a consorzi, A.T.I. ed a raggruppamenti temporanei di imprese; assumere partecipazioni o interessenze in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con esclusione delle attività di cui alla Legge n.1/1991; il tutto, sempre nel rispetto del dettato legislativo e quindi non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, con esclusione di qualsiasi attività di tipo fiduciario.

Sono tassativamente escluse le seguenti attività: l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 197/91; l'esercizio di attività professionali riservate; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 (diciotto) della Legge n.216/1974 e successive modificazioni; l'erogazione del credito al consumo, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27/09/1991 pubblicato sulla G.U. n.227/1991. L'eventuale assunzione di partecipazioni sociali in altre imprese deve essere limitato a strategia di gruppo societario escludendo qualsiasi collocamento al pubblico; inoltre, l'investimento temporaneo di eccessi di liquidità aziendale in titoli o in altre operazioni bancarie, volto ad ottenere il maggior rendimento possibile dalle disponibilità aziendali, è considerato operazione strumentale all'attività.

Tutte le predette operazioni non potranno, quindi, mai essere dirette alla raccolta del risparmio, non potranno essere rivolte verso il pubblico e saranno finalizzate esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale, così come ribadito nei precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 5 - Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), diviso in partecipazioni, ai sensi di legge.

Le **partecipazioni sociali** si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati, essendo consentita l'attribuzione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti.

I **diritti sociali** spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo la possibilità di attribuzione a singoli soci di particolari diritti concernenti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili della stessa, ai sensi dell'art.2468 C.C..

ARTICOLO 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 7 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo convenuto e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota, ma esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Salvo quanto innanzi disposto, qualora nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento della partecipazione a terzi non soci il socio cedente dovrà richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo **gradimento** da parte degli altri soci.

I soci devono portare a conoscenza del socio interessato (sempre a mezzo raccomandata A.R.) la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta loro la richiesta di gradimento. In caso di diniego del gradimento espresso da uno o più soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale (non tenendo conto della quota di partecipazione spettante al cedente), il socio o i soci che lo hanno manifestato - d'intesa con il socio cedente - dovranno collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni presso terzi graditi.

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà rece-

dere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura prevista dall'articolo 2437 - ter del codice civile e dovrà essere corrisposta entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

Il trasferimento di partecipazioni sociali a titolo gratuito a favore di terzi è subordinato al gradimento dell'assemblea dei soci, la quale decide con il voto dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non tenendo conto della quota di partecipazione spettante al cedente. Il mancato gradimento al trasferimento deve essere sempre motivato e notificato tramite raccomandata A.R. al socio cedente. In caso di diniego del gradimento, spetta al socio il diritto di recesso, a norma del successivo articolo 8 (otto).

In caso di morte di un socio, al fine di tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione tra i soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, si dispone la seguente procedura:

- la partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci, nei modi e nei termini di cui ai primi commi del presente articolo;
- fino a quando non sia stata presentata l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata dai soci, l'erede (e/o il legatario) non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti le partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società;
- qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento della partecipazione a favore dell'erede (o del legatario), quest'ultimo dovrà richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento da parte degli altri soci, che sarà manifestato in sede assembleare, entro trenta giorni dalla richiesta, con una maggioranza non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in caso di diniego del gradimento, spetta agli eredi (e/o legatari) il diritto alla liquidazione del valore della partecipazione sociale, secondo la tempistica e le modalità stabilite, in tema di recesso, dal successivo articolo 8 (otto).

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 8 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dal presente atto. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della

decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nei libri sociali a cura dell'Organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi - senza interessi - dalla comunicazione della volontà di recedere.

ARTICOLO 9 - L'esclusione del socio può essere deliberata solo nei casi previsti dalla legge.

In caso di esclusione per il valore della partecipazione vale quanto previsto per il caso di recesso.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi senza interessi dalla delibera di esclusione compensando quanto spettante con gli eventuali danni subiti dai soci in conseguenza della causa che ha legittimato l'esclusione.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 10 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c..

DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e al presente atto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 12 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'acquisizione di partecipazioni da cui possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ARTICOLO 13 - Le decisioni dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tuttavia, per le decisioni previste nei punti 4, 5 e 6 del precedente articolo 12 occorrerà il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

Esse devono essere sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 14 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). E' valida l'assemblea totalitaria in cui siano presenti l'intero capitale sociale, gli amministratori e gli organi di controllo.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia;

b) l'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; qualora sia redatto in forma cartacea, esso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci al domicilio risultante al Registro delle Imprese o da quello successivamente comunicato agli amministratori ed agli eventuali componenti l'organo di controllo all'indirizzo appositamente indicato dagli interessati ed annotato nei libri sociali, oppure - con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore - con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, all'indirizzo o recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nei predetti libri; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da un

numero dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale;

c) in ogni caso, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi oppure il Sindaco Unico od il revisore siano presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Qualora gli amministratori e/o i sindaci (se nominati) non partecipino personalmente all'Assemblea, gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale attesteranno di essere informati circa la riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche mediante il proprio ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-

gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15 - La società è amministrata:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri;
- c) da due o più amministratori con firma disgiunta, congiunta od a maggioranza, secondo quanto stabilito al momento della nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se - per qualsiasi causa - viene meno la metà dei consiglieri, decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori anche generali, stabilendone i poteri.

Articolo 17 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente, se nominato.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi con le medesime modalità.

Per quanto riguarda, inoltre, i rapporti con i pubblici uffici e la Pubblica Amministrazione ed i relativi adempimenti, i

poteri di rappresentanza e di firma - in caso di organo amministrativo pluripersonale - sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione (in presenza di un organo collegiale) od al più anziano, per età anagrafica, dei coamministratori cui è stata affidata l'amministrazione (in via congiunta, disgiunta od a maggioranza).

Articolo 18 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica; la comunicazione è inviata all'indirizzo risultante dai libri sociali; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 19 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa e/o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dalla carica per scadenza o revoca del mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale, anche mediante l'accensione di contratti di capitalizzazione o di assicurazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 20 - La Società può nominare, ai sensi della normativa introdotta dall'articolo 14 (quattordici) della Legge n.183 del 12 novembre 2011, modificativa dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, scelto fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio sindacale o del Sindaco unico è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 del codice civile.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Società per azioni, in quanto compatibile con il predetto articolo 2477 c.c..

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo collegiale o monocratico, i soci possono in ogni momento, nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di controllo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 22 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente

parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 23 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24 - Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 codice civile.

La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 - ter codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII LIBRO V del Codice Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

NORMA DI RINVIO

Articolo 26 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Firmato: Cresci Silvio, Silvestri Giordano, Borri Antonio, Cresci Maurizio, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.

CONIA COP... AM... ALI... SE A' S... A...
VENI...
LA PARTE, AD US...
BIBBIENA. 16 GEN 2014